



TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI

SEZIONE CIVILE

R.G. N. 158/2008

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice on. Dott. Casdia Antonino, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

Comune di Patti (P.I. 00124600834), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Carlo Carrozza, presso il cui recapito sito in via Nazionale, n. 213, Falcone (ME), (studio Avv. Pirri), è elettivamente domiciliato;

-opponente-

CONTRO

Pinto Vraca Carmelo, nato a Castell'Umberto il 10/09/1955, (Cod. Fisc. PNTCML55P10C0510), titolare dell'omonima impresa, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Mariella Sciammetta, presso il cui studio sito in Patti via Fontanelle n.1, è elettivamente domiciliato;

-opposto-

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo –lodo arbitrale-.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.

Il sig. Pinto Vraca Carmelo, titolare dell'omonima impresa, ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo emesso in data 04/12/2007, depositato in data 05/12/2007, dal Giudice del Tribunale di Patti Dr.ssa Vincenza Randazzo, per il pagamento della somma di Euro 29.458,56, richiesto ed emesso sulla base di un lodo reso in data 25/03/2004, a conclusione di un procedimento di arbitrato promosso dall'impresa Pinto Vraca contro il Comune di Patti, con il quale il collegio arbitrale ha condannato il Comune di Patti al pagamento dell'importo Euro 29.458,56 oltre interessi, per maggiori costi sostenuti dall'impresa per lo svolgimento del servizio di trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Patti, in virtù di un contratto d'appalto del 04/05/1999.

Avverso il detto decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione il Comune di Patti, il quale chiedeva





l'annullamento del lodo per vizio della volontà e cioè per errore del Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 1429 c.c..

Eccepiva l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Collegio arbitrale che aveva deciso la controversia secondo equità, riconoscendo all'impresa opposta una maggiorazione sul corrispettivo originariamente pattuito in ragione dei maggiori esborsi affrontati dalla medesima impresa per avere dovuto eseguire il trasporto dei rifiuti solidi urbani sino alla più distante discarica di Motta S. Anastasia, senza considerare il contenuto dell'art. 3 del capitolato speciale d'appalto.

Concludeva pertanto per l'accoglimento della proposta opposizione, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva il sig. Pinto Vraca, titolare dell'omonima impresa, il quale, per le motivazioni contenute nella comparsa di risposta, contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita documentalmente, e, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudice, all'udienza del 15/02/2023, veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.


Premesso quanto sopra, la proposta opposizione è infondata, e va rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.

Nel merito, va evidenziato che il procedimento per decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).

Quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza, o, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.

La parte opposta, con il lodo arbitrale, versato in atti, e reso in data 25/03/2004, a conclusione di un procedimento di arbitrato promosso dall'impresa Pinto Vraca contro il Comune di Patti, con il quale il collegio arbitrale ha condannato il Comune di Patti al pagamento dell'importo Euro 29.458,56 oltre





interessi, per maggiori costi sostenuti dall'impresa per lo svolgimento del servizio di trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Patti, in virtù di un contratto d'appalto del 04/05/1999, ha assolto l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della pretesa creditoria richiesta in via monitoria.

Parte opponente, basa la sua opposizione eccependo che, trattandosi di arbitrato irrituale, circostanza questa non contestata dalla parte opposta, e qualificandolo quale strumento di risoluzione delle controversie imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole riconducibile alla volontà delle parti, ha natura negoziale e, pertanto, il relativo lodo è impugnabile, fino all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, solo per vizi della volontà negoziale (errore, dolo o violenza) o per incapacità delle parti o degli arbitri, e tale ipotesi di vizi può essere fatta valere, anche, con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Orbene, trattandosi nel caso di specie di arbitrato irrituale, circostanza questa non contestata, la Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia ha sancito il seguente principio: " Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quanto la volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione, o, da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (cd. errore di giudizio), con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo o l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico e dell'arbitro stesso". (Cass. civ. sez. I 18/05/2021, n.13522).

Ora, nel caso in esame il Collegio arbitrale, a parere di questo giudicante, non è incorso in uno degli errori sopra indicati, nella citata sentenza.

Infatti, il Collegio arbitrale, nell'emettere il lodo, ha vagliato la domanda formulata dal Comune di Patti, volta ad una decisione arbitrale secondo norme di diritto, rigettandola, e, non riconoscendo alcun effetto vincolante all'art. 3 del capitolato, alla luce della validità della previsione di giudizio secondo equità contenuto all'art. 14 del capitolato d'appalto sottoscritto tra le parti, ed ha emesso il lodo oggi impugnato.

Pertanto, e per le considerazioni sopra esposte, valido il lodo arbitrale, la proposta opposizione va rigettata, con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto che va dichiarato definitivamente esecutivo.


Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicato il D.M. 55/2014, secondo parametri medi, con distrazione in favore dell'Avv. Mariella Sciammetta che ha reso la dichiarazione di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, così provvede:

1)Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo, emesso in data 04/12/2007,





depositato in data 05/12/2007, dal Giudice del Tribunale di Patti, Dr.ssa Vincenza Randazzo, per il pagamento della somma di Euro 29.458,56, richiesto ed emesso sulla base di un lodo reso in data 25/03/2004, a conclusione di un procedimento di arbitrato promosso dall'impresa Pinto Vraca contro il Comune di Patti, con il quale il collegio arbitrale ha condannato il Comune di Patti al pagamento dell'importo Euro 29.458,56 oltre interessi, per maggiori costi sostenuti dall'impresa per lo svolgimento del servizio di trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti solidi urbani prodotti nel territorio del Comune di Patti, in virtù di un contratto d'appalto del 04/05/1999, dichiarandolo definitivamente esecutivo;

2) Condanna parte opponente, Comune di Patti, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, delle spese del giudizio di opposizione, liquidati in complessivi Euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Mariella Sciammetta.

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Patti 11/05/2023

IL G.O.P.

Antonino Casdia

Arbitrato in Italia

